



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - IMPIANTI FER – SILENZIO ASSENSO

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^a – 9 dicembre 2024, n. 1264 – procedimento di VIA di progetti PNIEC PNRR: perentorietà dei termini – la disapplicazione di tali termini è illegittima – art. 17 bis L. 241/1990, silenzio orizzontale: applicabilità al procedimento di VIA in quanto decisione pluristrutturata

La sentenza si occupa dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, presentata da una società attiva nel settore delle energie rinnovabili, relativamente al progetto di un impianto agrivoltaico e opere connesse. Opera qualificata come strategica di interesse prioritario ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel P.N.R.R. e del P.N.I.E.C., inclusa nell'elenco di cui all'allegato I bis del T.U.A. (cfr. punto 1.2.1), qualificata di interesse pubblico prevalente dal Regolamento UE n. 2577/2022 e da realizzarsi su area definita "idonea" ex lege, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. A fronte del parere positivo della Commissione VIA e del parere – in tesi della società - favorevole *per silentium* del Ministero della cultura (MIC), il MASE non concludeva il procedimento di VIA, dapprima rimanendo inerte, poi affermando che non risultava possibile procedere all'emissione del decreto di VIA in quanto era necessaria la previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura.

La sentenza, innanzitutto, afferma che il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è illegittimo per inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, stante il carattere perentorio di tali termini in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Sicché i criteri di priorità di cui all'art.8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, invocati dal MASE, non possono avere l'effetto di consentire la disapplicazione dei termini perentori di conclusione del procedimento, stante il chiaro disposto del primo comma dell'art.25: "*Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*" (cfr. ult. cpv.).

Secondo il TAR, tale disposizione va poi coordinata con le previsioni dell'art. 17 bis della legge n. 241/90, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi da parte di amministrazioni diverse, anche preposte alla tutela ambientale (con termini aumentati per la formazione del silenzio assenso- 90 giorni in luogo dei 30 previsti). Tale meccanismo, in quanto paradigma generale dell'azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche è applicabile ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione "pluristrutturata", ossia nei casi in cui la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione. La sentenza conclude affermando che il provvedimento di VIA è una decisione pluristrutturata e, dunque, il silenzio dell'Amministrazione chiamata ad esprimersi, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato *ope legis* a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202401063&nomeFile=202401264_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202401063&nomeFile=202401264_01.html&subDir=Provvedimenti)